

**F**ondazione  
**N**azionale dei  
**C**ommercialisti

**LA VALUTAZIONE  
DELLE QUOTE NELLE  
SOCIETÀ PERSONALI IN  
IPOTESI DI RECESSO ED  
ESCLUSIONE**

Documento del 15 novembre 2015

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Il criterio legale di liquidazione della quota nelle società personali. – 2.1. Le operazioni in corso. – 2.2. La valutazione dell'avviamento. – 3. Aspetti metodologici. – 3.1. La determinazione del valore della quota. – 4. La riduzione nominale o reale del capitale sociale a seguito della liquidazione della quota al socio uscente. – 5. Conclusioni.

## **1. Premessa**

Il rapporto sociale - *recte* il rapporto tra la società ed il singolo socio - può interrompersi in seguito a morte, recesso o esclusione. In linea generale, la morte del socio determina lo scioglimento del rapporto sociale con gli eredi che subentrano nel diritto alla liquidazione della quota. Il recesso è un atto unilaterale recettizio che costituisce diretta espressione di un diritto potestativo spettante ad ogni socio di società contratta a tempo indeterminato, per la vita di uno dei soci o, comunque, per un tempo superiore alla normale durata della vita umana. Oltre che in queste ipotesi, il socio può recedere negli altri casi individuati nel contratto sociale (ove previsti) o se ricorre una giusta causa. *“La giusta causa di recesso del socio dalla società trova fondamento esclusivamente nell’inadempimento di specifici obblighi contrattuali da parte degli altri soci. In una società di persone ricorre la giusta causa di recesso del socio ex art. 2285, 2° comma, c.c., ogni qualvolta il recesso sia la conseguenza dell’estromissione del socio dall’amministrazione e dalla gestione della società”* (App. Emilia Romagna, 20.11.1993). *“La giusta causa di recesso del socio di società in nome collettivo va ricondotta ad una plausibile e giustificabile reazione ad un comportamento degli altri soci, che in misura obiettiva abbia inciso negativamente sul rapporto fiduciario che deve legare ciascun socio all’altro”* (Trib. Pavia, 21.04.1989).

Il socio, infine, può essere escluso dalla società per gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale (art. 2286 c.c.); l’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci. L’esclusione così decisa produrrà effetti decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso, comunicazione che deve essere necessariamente motivata anche per la possibilità concessa a questi di proporre opposizione davanti al tribunale al fine di ottenere la reintegrazione.

Tralasciando in questa sede l’analisi delle singole fattispecie e delle relative problematiche che ne derivano (L. De Angelis, 2015), occorre segnalare che, in caso di recesso o di esclusione da società di persone sarà necessario procedere al calcolo della quota spettante al socio recedente, comprensiva di quanto maturato e maturando non ancora pagato, così come sancito dall’art. 2285 c.c., che al suo secondo comma prevede che *“la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”*.

Di norma, al verificarsi della fuoriuscita di un socio dalla società (nelle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge di morte, recesso o esclusione del socio) prevale la logica della

conservazione dei valori produttivi costituiti da un'impresa operante, conformemente alla disciplina generale dei contratti plurilaterali associativi (artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c.), secondo la quale il venir meno del vincolo di una sola delle parti non importa caducazione dell'intero contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

L'art. 2289, comma 1, c.c. così recita: *“nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota”*. Questo sta a significare che il socio recedente non può sottrarre alcun bene alla destinazione produttiva propria rimanendo quindi detto bene nel patrimonio della società. Infatti il credito del socio recedente è costituito solo da una somma di denaro. A tal proposito è stabilito che *“anche le cose conferite in godimento restano vincolate fino al momento fissato nel contratto sociale e non possono essere restituite al socio il cui rapporto sociale sia sciolto”* (G. Cottino, 1999), ma gli verranno restituite solo allo scioglimento.

La disciplina sinteticamente richiamata offre lo spunto per riflettere su alcuni aspetti dai rilevanti risvolti pratici trattandosi, nella specie, dei criteri di valutazione delle quote, dell'avviamento e delle conseguenze prodotte dalla liquidazione della quota sul capitale sociale delle società di persone.

## **2. Il criterio legale di liquidazione della quota nelle società personali**

L'art. 2289, comma 2, c.c. - come già accennato - prevede che il calcolo del valore della quota spettante al socio recedente da una società di persone debba essere determinato facendo riferimento alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del vincolo sociale.

È convincimento prevalente che si tratti di un bilancio *ad hoc*, redatto con criteri tali da rivelare l'effettiva consistenza economica della quota al momento dello scioglimento unilaterale del vincolo (Trib. Genova 25.01.1982). Secondo la Suprema Corte (Cass. 10.07.1993 n. 7595): *“Nel caso di recesso di socio di società di persone, per il calcolo della liquidazione della quota, a norma dell'art. 2289, comma 2 c.c., deve tenersi conto della effettiva consistenza economica dell'azienda sociale all'epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività della azienda stessa; tale redditività, in cui si sostanzia il concetto di avviamento, deriva da un complesso di elementi che, se pure cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondono sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti e si traduce nella probabilità proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci*

*superstiti, derivati dall'apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale".*

Qualora, invece, lo statuto sociale preveda che la liquidazione della quota del socio uscente avvenga in base all'ultimo bilancio approvato, la stessa deve essere effettuata in aderenza a tale criterio e non con riferimento alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, trattandosi di disposizione derogabile.

Tra gli elementi che concorrono alla determinazione del *quantum debeatur* è opinione consolidata che nella liquidazione della quota si debba tener conto degli utili e delle perdite sulle operazioni in corso, così come disposto dall'art. 2289, comma 3, c.c., e di quella qualità essenziale ed economicamente rilevante dell'azienda che è costituita dal valore di avviamento (positivo o negativo), al fine di evitare l'ingiusto arricchimento, che altrimenti ne deriverebbe, di coloro i quali continuano ad avvalersi dell'organizzazione alla quale l'avviamento inerisce e giova.

La liquidazione della quota (il cui valore considerato non è quello nominale, ma quello rapportato al patrimonio) spettante al socio recedente deve essere pagata entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, senza alcuna corresponsione di interessi. Si tratta, in ogni caso, di un termine finale che non impedisce di procedere ad un pagamento immediato a favore del socio uscente.

Per ciò che concerne la natura del credito, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che in capo al socio uscente nasca un mero diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro, integrante quindi un credito di valuta (pecuniario), che soggiace al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c.. In tema la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: *“Il credito di cui all'art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, avendo fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro, è un credito di valuta ed è soggetto, quindi, al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c.; non dimeno la svalutazione monetaria assume rilevanza quando, non essendo avvenuto l'adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 c.c., diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore”* (Cass. 10.06.1994 n. 5647).

Da tale concezione se ne deduce che non è configurabile per il socio uscente un diritto alla restituzione in natura dei beni conferiti in proprietà o in godimento, in virtù del principio di conservazione dei valori produttivi dell'impresa sociale, a cui è improntata l'intera disciplina dello scioglimento del rapporto sociale relativamente a un singolo socio, al fine di salvaguardare l'integrità aziendale, insuscettibile di subire alterazioni dipendenti dalle vicende personali dei singoli membri (Aristeia, 2007).

Parte minoritaria della dottrina, comunque, riconosce alla società la facoltà di scegliere se adempiere mediante liquidazione della somma di denaro corrispondente al valore della quota del socio uscente ovvero mediante la restituzione di beni (o quote di beni) in natura, sul rilievo che la *ratio* dell'art. 2289 c.c. sarebbe la tutela esclusiva dell'interesse della società alla conservazione dei valori produttivi, la quale potrebbe valutare più conveniente operare la restituzione in natura al socio uscente (G. Ferri, 1981; R. Ambrosini, 1994).

L'obbligo di liquidare la quota fa capo direttamente alla società, e non ai singoli soci restanti, dato che la stessa società è soggetto di diritto ed è titolare di un autonomo patrimonio.

Ciò è da ultimo confermato dalla Suprema Corte (nella sentenza del 1.04.2014 n. 6373), nell'affermare che: *“il principio secondo il quale le azioni per la liquidazione della quota del socio uscente vanno proposte nei confronti della società anche se di persone si applica anche al caso di azione proposta dall'ex socio per conseguire la quota di partecipazione agli utili inerenti ad operazioni in corso...”*. Tale orientamento giurisprudenziale trae le proprie argomentazioni in forza dei presupposti teorici sulla soggettività giuridica delle società di persone.

La società di persone, sebbene carente di personalità giuridica, è comunque soggetto di diritto, in quanto titolare di un patrimonio formato con i beni conferiti dai soci, con la conseguenza che il debito di liquidazione della quota, al pari di ogni altro debito sociale, deve essere soddisfatto dalla società e, solo in via sussidiaria, dai restanti soci. Ponendo il debito a carico dei soci *uti singuli*, si corre il rischio di scontrarsi con la disciplina propria delle società di persone, tra le quali, ve ne sono alcune (quali le s.a.s.) caratterizzate dalla presenza di una categoria di soci (accomandanti) che risponde verso i creditori sociali non illimitatamente (come gli accomandatari) bensì nei limiti di quanto conferito, laddove l'onere del pagamento della quota dovrebbe gravare solidalmente ed in ugual misura su tutti i soci.

È minoritario l'orientamento che afferma la legittimazione passiva di tutti i soci in veste di litisconsorti necessari, trattandosi di obbligazione che graverebbe anche in capo a costoro.

La legittimazione passiva della società non può essere negata nemmeno dando rilievo al fatto che lo scioglimento del rapporto sociale (e la conseguente liquidazione della quota) comporta l'accrescimento delle quote degli altri soci, da cui emergerebbe che questi ultimi sarebbero gli effettivi debitori nei confronti del socio uscente. Il patrimonio sociale, infatti, non appartiene *pro-quota* ai soci, come avverrebbe in regime di comunione, ma per intero alla società, quale ente autonomo dotato di soggettività giuridica.

### *2.1. Le operazioni in corso*

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Per operazioni in corso si intende l'insieme degli affari già iniziati mentre il socio era partecipe alla società che, non essendosi ancora integralmente tradotti in variazioni patrimoniali, continuano a produrre effetti giuridici ed economici anche dopo l'uscita del socio. Esempi di operazioni in corso possono essere: la nascita di un contenzioso tributario dopo il recesso del socio a seguito di controlli su operazioni riferibili all'attività partecipativa del socio; risarcimenti per danni verificatisi prima del recesso; l'accoglimento di richiesta di contributi sottoposta alla condizione sospensiva di un'approvazione da parte di un organo pertinente; ecc.

Secondo la giurisprudenza di legittimità è compresa nella locuzione qualsiasi situazione che pur non in atto al momento dello scioglimento del vincolo sociale, debba considerarsi la conseguenza necessaria ed inevitabile di atti o rapporti giuridici preesistenti anche se la definizione di questi ultimi sia intervenuta in epoca successiva a quella in cui deve procedersi alla liquidazione della quota.

Il calcolo relativo alla liquidazione delle operazioni in corso si articolerà in due fasi, consistenti, rispettivamente, nell'individuazione della somma di denaro rappresentante la quota e nella valutazione degli utili o delle perdite che derivano dagli affari già avviati ma non condotti a termine.

Pertanto al fine di definire celermente le pendenze con i soci uscenti si potrà procedere ad una liquidazione provvisoria alla quale seguiranno eventuali conguagli a completamento avvenuto delle operazioni.

A tal fine potrebbe essere necessario che la società rediga un bilancio aperto nel quale si tenga conto in modo dinamico della possibile evoluzione delle situazioni non ancora chiuse o considerata la difficoltà di individuare con precisione quali operazioni si siano concluse effettivamente e quali si chiuderanno in futuro si consiglia la redazione di un rendiconto nel quale indicare anno per anno le operazioni di volta in volta compiute.

## *2.2. La valutazione dell'avviamento*

Per la concreta determinazione del valore della quota da liquidare è necessario tener conto anche della quota di avviamento della società stessa, in considerazione del fatto che nel momento in cui il rapporto si scioglie la struttura societaria può aver acquistato valore nel corso del tempo, che deve essere riconosciuto anche al socio recedente (o defunto), dato che l'art. 2289 c.c. citato impone di tener conto dell'effettiva consistenza economica del patrimonio sociale.

La valutazione dell'avviamento deve essere compiuta sia in base ai risultati economici della gestione passata e presente, sia in base alla capitalizzazione del reddito futuro. Ciò va fatto individuando la concreta attitudine produttiva dell'azienda e la sua realtà dinamica esistente

alla data dello scioglimento del rapporto sociale, senza necessariamente fare riferimento unicamente all'ultimo reddito societario, che pure potrà costituire elemento di valutazione presuntiva di tale avviamento.

Nella prassi, generalmente si procede alla capitalizzazione del *surplus* del reddito che rappresenta il soprareddito che l'azienda è in grado di produrre rispetto al reddito medio del settore in cui opera, e che, quindi, presenta le stesse caratteristiche di rischio in considerazione anche delle condizioni ambientali e di mercato. L'avviamento, pertanto, come valore computabile nella liquidazione del socio uscente, si traduce nella probabilità, fondata su elementi presenti o passati ma proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti derivanti dall'apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale (M. Monti, 2007).

In altri casi, si fa riferimento alla base finanziaria e non reddituale; generalmente questa scelta si riversa anche sull'intera modalità di calcolo del valore aziendale (in questa ultima ipotesi si discorre di *Economic Value Added*).

L'avviamento sarà determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'acquisto dell'azienda o dell'esercizio commerciale ed il valore del patrimonio netto (pari alla differenza tra attivo e passivo patrimoniale): qualora il valore risultante da questa operazione sia di segno positivo, esso si tradurrà in un maggior valore di attività liquidabili, potenzialmente riconducibile anche al maggior valore degli immobili e alle plusvalenze latenti.

In generale, comunque, si dovrà tener conto dello stato reale ed effettivo della società al momento dello scioglimento: la potenzialità della stessa avrà, infatti, un valore tangibile per chi proseguirà nell'attività sociale, avvalendosi anche del contributo che il socio uscente ha dato e che deve essergli riconosciuto.

Si segnala infine, per completezza, che la disposizione dell'art. 2289 c.c. è derogabile con delle clausole che possono precisare o parzialmente limitare gli importi da liquidare: non è possibile, a rigore, escludere *tout court* il valore dell'avviamento dal corrispettivo da liquidare, ma si possono prevedere – anche con patti sociali – determinati criteri anche più vantaggiosi per i soci superstiti, ad esempio prevedendo una decurtazione di una percentuale perché il socio che continuerà l'attività ha operato attivamente per la gestione della stessa; oppure l'imposizione di una percentuale predeterminata del valore dell'avviamento in rapporto agli utili o, ancora, prevedere di avere come parametro per la commisurazione dell'avviamento l'ultimo bilancio o il bilancio dell'ultimo esercizio (G. Odetto, E. Zanetti, 2008). Secondo il Consiglio Notarile di Milano, massima n. 74: “*la determinazione del valore di liquidazione delle quote o azioni, nelle ipotesi di cause convenzionali di recesso, può essere disciplinata da criteri liberamente stabiliti dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche in totale*

*deroga rispetto ai criteri di liquidazione fissati dalla legge per le cause legali di recesso”;* ed ancora Massima I.H.13 dei Notai del Triveneto: *“è possibile, in assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni societarie, prevedere criteri statuari volti a determinare in maniera oggettiva il valore di mercato della partecipazione, dovendosi ritenere illegittime solo quelle clausole che determinano il rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato. Sono quindi da ritenersi lecite le clausole volte a determinare il valore dell’avviamento secondo calcoli matematici rapportati alla redditività degli esercizi precedenti. Sono invece da ritenersi illecite le clausole che determinano il rimborso della partecipazione in misura pari al valore nominale della stessa o che tengano in considerazione i soli valori contabili”*.

### **3. Aspetti metodologici**

Sotto il profilo pratico, aderendo alla tesi della determinazione della somma da liquidare al socio uscente in proporzione al capitale economico della società, potrebbero manifestarsi tre diverse situazioni.

Nel caso in cui il patrimonio netto sia coincidente con il capitale economico, la liquidazione della quota comporta la riduzione del capitale netto, mediante la riduzione proporzionale del capitale sociale e la distribuzione di eventuali riserve, senza interessare il Conto economico.

In ipotesi di patrimonio netto inferiore al capitale economico, casistica più frequente, fino a concorrenza del valore della corrispondente frazione del Patrimonio Netto, la liquidazione non presenta particolari problemi atteso che risulta sufficiente ridurre il capitale sociale e distribuire una parte delle eventuali riserve. Le difficoltà più rilevanti insorgono per la differenza residua alla quale deve necessariamente attribuirsi un appropriato trattamento contabile, previa individuazione della sua natura economica. Nel caso in cui siano esistenti le riserve di patrimonio netto, le stesse possono essere utilizzate con precedenza rispetto al capitale, procedendo alla riduzione di quest’ultimo solo ove si renda necessario.

Alla differenza tra il valore della quota liquidata al socio e la corrispondente frazione del Patrimonio Netto è stata spesso attribuita la natura di costo da addebitare al Conto economico della società, o da iscrivere come “costo sospeso”, da ripartire in più esercizi, nell’attivo dello Stato patrimoniale.

Tuttavia, nelle società di persone occorre considerare la diversa natura del rapporto tra i soci e l’ente societario che può, in realtà, suggerire un’applicazione rigida del principio di irrilevanza dei componenti positivi, o negativi, di reddito derivanti dai rapporti sociali. Dal punto di vista strettamente economico, per i soci superstiti la liquidazione della quota al socio receduto è un’operazione sostanzialmente analoga all’acquisto delle quote dallo stesso possedute.

In entrambe le ipotesi, i soci superstiti rimangono gli unici proprietari dell'intero patrimonio sociale, a fronte di un sacrificio economico che nel caso di acquisto è da loro, personalmente e direttamente, sostenuto mediante il pagamento del "prezzo", mentre con il recesso il sacrificio è indiretto in quanto sopportato dalla società che, a causa della liquidazione, vede diminuire proporzionalmente il proprio valore.

In altri termini, sembrano più i soci superstiti, e non la società, chiamati ad "acquistare" dal socio uscente la quota di sua pertinenza del maggior valore del Capitale Economico rispetto alla corrispondente frazione del Patrimonio Netto.

Seguendo tale impostazione, certamente più aderente all'effettiva rappresentazione economica dell'operazione di recesso del socio di società di persone, nessun aggravamento del Conto economico può derivarne, allorquando le riserve risultino insufficienti. In base a tale ultima tesi la società di persone, assumendo l'onere della liquidazione, svolge sostanzialmente il ruolo di mandataria dei soci superstiti per conto dei quali, in ultima analisi, l'operazione è effettuata e può, pertanto, legittimamente vantare nei loro confronti un diritto di credito per la parte della somma liquidata che eccede l'importo del capitale annullato e delle riserve distribuite (A. Ricci, 2000).

Infine, qualche complicazione di ordine giuridico può, tuttavia, emergere nel caso, peraltro assai frequente, in cui il capitale netto sia superiore al capitale sociale a causa dell'esistenza di riserve. Le difficoltà sono riconducibili alla circostanza per cui il Patrimonio Netto, se dal punto di vista economico-aziendale è un valore unitario ed inscindibile (pari alla differenza tra attività e passività), dal punto di vista giuridico l'articolazione del Patrimonio Netto in capitale sociale e riserve (di utili o di capitale) assume un rilievo particolare attesa la specifica funzione svolta dal capitale sociale.

Non sussistono particolari questioni, invece, se il valore attribuito alla quota da liquidare, pur se inferiore alla corrispondente frazione del Patrimonio Netto, risulti superiore od uguale alla corrispondente frazione del capitale sociale. In tale ipotesi, infatti, il capitale sociale verrà ridotto per la quota di partecipazione del socio receduto e le riserve saranno distribuite fino a concorrenza dell'importo della somma liquidata (è ovvio che se il Capitale Economico risulti uguale al solo capitale sociale, non vi sarà distribuzione di riserve ma solo riduzione del capitale sociale).

### *3.1. La determinazione del valore della quota*

Alla luce di quanto su esposto e tenendo conto dei vari metodi di valutazione proposti dalla dottrina e dalla prassi professionale (patrimoniale, reddituale, finanziario, misto), si ritiene che la metodologia più idonea a rappresentare il valore economico del patrimonio netto di una

società di persone in ipotesi di liquidazione della quota per recesso od esclusione del socio possa essere il metodo misto patrimoniale/reddituale.

Caratteristica essenziale di tale metodo è la ricerca di un risultato finale che consideri appunto l'aspetto patrimoniale senza peraltro trascurare le attese reddituali.

La prima è costituita dal “**patrimonio netto rettificato**”, ossia dal valore scaturente dall'analisi effettuata sulle voci attive e passive afferenti il patrimonio dell'azienda, opportunamente rettificata secondo i valori corretti.

La seconda componente è rappresentata dalla stima di un **valore di “avviamento”** scaturente dalla futura capacità reddituale propria dell'azienda.

Punto di partenza è la situazione patrimoniale aziendale espressa a valori di funzionamento.

Il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio o dalle scritture contabili viene rettificato, adeguando le singole poste con autonome stime, ai valori correnti di mercato.

Le attività vengono valutate al presunto valore di realizzo o al costo attuale di riacquisto; le passività secondo il presunto valore di estinzione.

La rielaborazione dello stato patrimoniale dell'azienda consente di rilevare un “patrimonio netto rettificato” del complesso aziendale considerato nel suo insieme, ma valutato nelle sue singole parti.

Conseguentemente dovrà quindi determinarsi il valore dell'avviamento da sommare al patrimonio netto rettificato per arrivare alla quantificazione del valore complessivo della società e quindi al valore della quota da liquidare al socio uscente.

#### **4. La riduzione nominale o reale del capitale sociale a seguito della liquidazione della quota al socio uscente**

Aderire alla tesi dominante, secondo cui il soggetto legittimato passivo obbligato alla liquidazione della quota al socio uscente sia la società, implica la necessità di verificare se, ed in quali termini, il relativo pagamento incida sul capitale della società e quale sia il regime giuridico di tale riduzione. Tale problematica ovviamente non può porsi quando alla liquidazione si provveda mediante utili o riserve eventualmente esistenti nel patrimonio. In questo caso l'utilizzo delle riserve comporterebbe un accrescimento proporzionale delle quote dei soci superstiti, lasciando invariato il capitale.

Al riguardo appare funzionale un richiamo a quanto previsto per le società a responsabilità limitata, in materia di rimborso al socio receduto (così come al socio escluso ed agli eredi del socio defunto).

L'art. 2473, comma 4, c.c. fissa le modalità per procedere alla liquidazione del socio recedente (G. Agrusti, R. Marcello, 2006; R. Marcello, 2010; R. Marcello, 2011) e stabilisce un ordine da seguire: va innanzitutto verificata la volontà degli altri soci di effettuare

l'acquisto proporzionalmente alle loro quote di partecipazione, oppure la volontà da parte di un terzo concordemente individuato dai soci. L'enunciazione riflette il carattere chiuso della società a responsabilità limitata: il legislatore con tale formula tende, infatti, a preferire all'ingresso di soggetti estranei alla compagine sociale, la divisione della quota del recedente tra gli altri membri che, fino a quel momento, hanno condiviso l'esperienza societaria, attivando quello che viene comunemente detto "recesso atipico". Il legislatore si pone anche l'obiettivo di tutelare il patrimonio della società; infatti, solo qualora i soci non acquistino le quote del recedente e nemmeno si trovi un terzo disposto ad acquistarle, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale, nel rispetto però di quanto previsto dall'art. 2482 c.c.. In questo caso, il rimborso sarà subordinato alla mancata opposizione dei creditori nel termine di 90 giorni dall'iscrizione della delibera al registro dell'impresa, salvo che il tribunale non disponga che l'esecuzione abbia comunque luogo, nel caso in cui "ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia".

L'art. 2473-*bis* c.c., invece, stabilisce che in caso di esclusione il rimborso della partecipazione del socio non possa avvenire mediante riduzione del capitale sociale.

Ma se il legislatore in materia di società a responsabilità limitata, pur avendo esplicitamente richiamato la disciplina della riduzione reale in caso di recesso, ha vietato il ricorso alla riduzione quale tecnica di rimborso della quota del socio escluso, è forse il caso di dubitare che tali modalità siano adottabili nelle società di persone, dovendo inevitabilmente essere unificate le fattispecie di scioglimento parziale del rapporto sociale (recesso, esclusione e morte). In mancanza di prescrizioni normative testuali differenti, il riferimento alla disciplina delle società di capitali sarebbe applicabile solo in parte. Occorre pertanto una diversa ricostruzione.

A livello giurisprudenziale non si rinvencono pronunce specifiche ma a livello dottrinale esistono due fronti contrapposti.

Vi è chi sostiene (G. Ferri, 1971) che la riduzione in esame sia sottratta al disposto dell'art. 2306 c.c. e sia invece immediatamente efficace per essere i terzi creditori della società adeguatamente tutelati dal mantenimento della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori allo scioglimento del vincolo in capo al socio o ai suoi eredi. Oppure che la lettera della norma ne limita l'applicazione esclusivamente alle ipotesi di riduzione del capitale eseguite mediante rimborso delle quote versate o liberazione dai conferimenti ancora da eseguire, fattispecie che risulterebbe dunque diversa da quella oggetto di analisi, dove al socio (o agli eredi) spetta una somma pari al valore effettivo della sua partecipazione che costituirebbe un debito analogo a quello di qualsiasi altro debitore della società per il cui pagamento non è necessario alcun assenso degli altri creditori nè vi è obbligo di rispettare il

principio della *par condicio*. Ancora potrebbe sostenersi che l'art. 2306 disciplina unicamente la riduzione effettiva "volontaria" del capitale, non quella che discenda da un fatto (morte) o da una scelta eteronoma (recesso del socio).

La conclusione più ragionevole sembra quella di qualificare tale riduzione del capitale sociale, come riduzione nominale (per perdite) e non come riduzione reale, in quanto il debito di liquidazione della quota sociale di cui all'art. 2289 c.c. è da assimilare ad una perdita d'esercizio.

La riduzione sarà sempre operata in misura pari al valore nominale della partecipazione in quanto l'irrelevanza, nelle società di persone, del rapporto tra capitale e patrimonio netto, porta a ritenere che la misura della liquidazione della quota sia del tutto ininfluenza rispetto alla misura della riduzione del capitale. Occorre, comunque, rilevare che laddove il rimborso fosse superiore al valore nominale della quota del socio receduto e non vi fossero nel patrimonio sociale utilità ulteriori (riserve disponibili), la riduzione potrebbe in parte coinvolgere le quote degli altri soci.

Saremmo cioè in presenza di una riduzione qualificabile in parte come riduzione reale (per quella parte corrispondente al valore nominale della quota del socio receduto) ed in parte come riduzione per perdite (per la parte eccedente e che andrà a gravare sulle quote degli altri soci). Considerata, però, la disciplina propria delle società di persone, tale riduzione (per perdite) andrà operata solo nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2303 c.c., solo cioè al fine di consentire la successiva distribuzione di utili fra i soci (Massima elaborata dalla Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, 2012).

## **5. Conclusioni**

Dalla lettura delle note che precedono appare evidente che molti aspetti, dai rilevanti risvolti pratici, legati al recesso e all'esclusione del socio dalla società di persone non sono affrontati in modo esplicito dal legislatore.

Tutte le norme richiamate, ad esempio, stabiliscono palesemente l'inderogabilità della liquidazione della quota al socio uscente senza neppure porsi il problema di un'eventuale corrispondente riduzione del capitale sociale che, se operata, avverrebbe al solo fine di adeguare quest'ultimo alla mutata compagine sociale.

In nessuna di tali disposizioni, poi, è previsto lo scioglimento della società come conseguenza dell'impossibilità di effettuare il rimborso della quota spettante al socio (tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 2284 c.c. che, comunque, presuppone una decisione in tal senso da parte dei soci superstiti) e neppure l'art. 2272 c.c. inserisce tra le cause di scioglimento della società un'ipotesi del genere.

In assenza di riferimenti normativi sicuri ed univoci sulla questione, si viene chiamati a fornire una versione che risulti, di volta in volta, conforme ad un approccio metodologico coerente e ragionevole. Si auspica pertanto in tal senso un intervento del legislatore che ponga rimedio al *vacuum legis*, individuando criteri di valutazione della quota del socio in caso di scioglimento unilaterale del rapporto societario (recesso, esclusione e decesso) che privilegino, sulla scorta anche dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza, un criterio che ancori la liquidazione della quota al valore effettivo, vale a dire al suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso o dell'esclusione ovvero del decesso.

Raffaele Marcello – 15 novembre 2015

## **Bibliografia**

- R. Ambrosini, *“Diritto al compenso del socio amministratore di società di fatto*, in *Società*, 1994, p. 214 ss.
- G. Agrusti, R. Marcello, *“Il recesso del socio nelle s.r.l.: modalità, termini, efficacia e liquidazione della quota”*, in *Le Società*, n. 5/2006.
- G. Cottino, *“Diritto Commerciale”*, I, 2, Cedam, 1999, p. 154.
- L. De Angelis, *“Il recesso del socio nelle società personali”*, in *Società e Contratti, Revisione e Bilancio*, n. 1/2015, p. 8.
- Documento Aristeia, *“Sulle società di persone: la disciplina legale e le cause del contratto sociale in tema di morte del socio”*, Documento n. 81, Ottobre 2007, p. 12.
- G. Ferri, *“Delle società. Disposizioni generali. Società semplice. Società in nome collettivo. Società in accomandita semplice”*, in *Commentario del Codice civile a cura di A. Scajola, G. Branca*, Zanichelli, 1981;
- G. Ferri, *“Le società”*, in *Trattato Vassalli*, Utet, 1971, vol. X, t. III, pp. 238 ss..
- R. Marcello, *“La valutazione della quota del socio recedente”*, in *il fisco*, n. 10/2010.
- R. Marcello, *“La valutazione della partecipazione in ipotesi di recesso”*, in *N.D.S.* n. 6/2011.
- Massima elaborata dalla Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, *“Recesso da società di persone e riduzione del capitale sociale”*, n. 29/2012, presentata in occasione del Convegno organizzato dal predetto Consiglio Notarile dal titolo *“Presentazione dei nuovi orientamenti elaborati”* tenutosi a Firenze l'8.06.2012.
- M. Monti, *“Liquidazione della quota di recesso del socio: aspettative di valore e controversie”*, in *Le Società*, n.11/2007, p.1340.
- G. Odetto, E. Zanetti, *“Il recesso del socio. Aspetti civilistici e fiscali”*, Ipsoa, 2008, p. 39 e ss.
- A. Ricci, *“Note controcorrente sugli aspetti contabili e fiscali del recesso del socio nelle società di persone”*, in *Il Fisco*, n.18/2000, p. 6132.